



PERMESSI EX FESTIVITA' ANNO 2022

Per l'anno **2022**, i permessi retribuiti per **ex-festività** a cui si ha diritto (art. 56 Ccnl Quadri direttivi e Aree professionali – art. 14 Ccnl Dirigenti) ammontano a **4 giorni** (3 giorni per il comune di Roma)

Nello specifico corrispondono ai giorni ex festivi di:

- ~ Giovedì 26/05/2022 Ascensione (39° gg dopo Pasqua)
- ~ Giovedì 16/06/2022 Corpus Domini (60° gg dopo Pasqua)
- ~ Martedì 29/06/2022 SS. Pietro e Paolo (esclusa piazza di Roma dove è giornata festiva)
- ~ Giovedì 04/11/2022 Festa dell'Unità Nazionale

Si ha diritto alla maturazione dei permessi giornalieri retribuiti a condizione che:

- ~ le ex festività ricorrono in una giornata in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria secondo l'orario settimanale contrattualmente stabilito;
- ~ per quei giorni la lavoratrice/il lavoratore abbia diritto all'intero trattamento economico (se si fa anche una sola ora di permesso non retribuito nelle giornate delle ex festività soppresse si perde il diritto alla giornata)

ATTENZIONE, dunque, a non fruire, nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività, di giornate di aspettativa o congedo parentale non retribuito, o di eventuali giornate di sospensione dell'attività lavorativa, perché altrimenti si perde il diritto a fruire del relativo permesso.

Ricordiamo che la categoria dei Quadri Direttivi ed i Dirigenti contribuisce con n. 1 giornata di "ex-festività" ad alimentare il FOC-Fondo per l'Occupazione (la categoria delle Aree professionali, invece, con il versamento di 7,30 ore di banca ore), quindi per Quadri Direttivi e Dirigenti i permessi per ex-festività ammontano a **3 giorni** (2 giorni sulla piazza di Roma).

Modalità di fruizione.

1. Nel caso in cui le giornate di permesso vengano fruito in tutto o in parte insieme alle ferie, oppure, anche se disgiuntamente dalle ferie medesime, in tre o più giornate consecutive: **la lavoratrice/il lavoratore deve segnalarne la fruizione al momento della predisposizione del piano ferie.**
2. Nel caso in cui, invece, le giornate di permesso vengono fruito a giornate singole o

al massimo in due giornate consecutive: **è sufficiente che la lavoratrice/il lavoratore effettui la richiesta con congruo preavviso senza l'obbligo di inserimento nel piano ferie.**

I giorni di permesso derivanti dalle festività soppresse, se non utilizzati entro il periodo dal 16 gennaio al 14 dicembre, sono retribuiti e liquidati entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, fermo restando l'impegno delle Parti affinché vengano fruiti interamente nell'anno di competenza.

Nel 2022 il giorno **1° maggio**, Festa dei Lavoratori, cade di domenica. Si ha, pertanto, diritto a **un ulteriore giorno di permesso, o al corrispondente compenso economico**. Spetta alla/al lavoratrice/lavoratore, di concerto con l'azienda, la scelta tra le due opzioni.

27 gennaio 2022

COORDINAMENTO FIRST CISL GRUPPO BANCO BPM